



Legge comunitaria La Lega propone nuovi termini per la migratoria.

La Lega propone la reintroduzione dei termini per la caccia all'avifauna migratoria in un periodo compreso tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

Al fine di ottenere la modifica dei termini è stato presentato alla Commissione Politiche Comunitaria della Camera un emendamento all'art. 43 della L.C.

"All'attuale calendario - si legge nel testo - si aggiungerebbero eventualmente **al massimo altri 30 giorni all'anno**, 20 a febbraio e 10 ad agosto, per un totale di 12 giornate dato che si caccia 3 volte la settimana.

Chi continua a ripetere la "caccia tutto l'anno" lo fa quindi strumentalmente.

Il divieto di caccia nei mesi: marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, quindi il **divieto a praticare una "caccia tutto l'anno"**, è stabilito e garantito dall'Unione Europea attraverso i tre provvedimenti in materia: la Direttiva Uccelli, i key Concepts del Comitato Ornithologia della Commissione Europea e la Guida interpretativa della Direttiva.

Tre documenti che garantiscono che i calendari di caccia si fondano sul criterio del **rispetto dei periodi di nidificazione, migrazione e riproduzione** delle singole e differenti specie di animali. Ecco perché non si potrebbe mai cacciare tutto l'anno. Infatti, ribadisce il Comitato Caccia e Natura, in tutta Europa è già così: il calendario per specie e per decenni è **già adottato da anni in tutti i paesi europei**.

"L'Italia è l'unico paese che ha ancora un calendario cronologico che non tiene conto delle differenti caratteristiche delle singole specie. Esempi: in Inghilterra e Irlanda il colombaccio è considerato un nocivo e non è soggetto a limite, mentre **in Francia si caccia fino a tutto marzo**, in Austria si caccia la tortora dal 16 agosto al 31 gennaio. Con l'articolo 43 ad esempio in Italia per alcune specie come il germano reale, il periodo di caccia non aumenterebbe, bensì si ridurrebbe con chiusura a metà gennaio".

Nessun pericolo si corre poi nell'ambito della tutela delle specie, vi è anzi, una doppia garanzia: i **livelli delle popolazioni e l'esclusione dei mammiferi**. Le regioni devono determinare il nuovo calendario venatorio per ogni specie in base a **studi periodici obbligatori** sulle popolazioni animali, finalizzati a individuare **eventuali sovraffollamenti**. E' sulla base di questi dati che le regioni devono fare il nuovo calendario, il quale **dovrà ricevere il parere preventivo dell'ISPRA**, da cui le regioni sarà difficile che si distacchino. L'eventuale estensione del periodo di caccia vale solo per gli uccelli e non riguarda in ogni caso i mammiferi, **fatta eccezione per i cinghiali**, che per la loro eccessiva presenza arrecano danni gravi all'agricoltura.

Pubblichiamo il testo dell'emendamento:

Atto Camera 2449-B

**Proposta emendativa 43.47. in Commissione XIV in sede referente
riferita al C. 2449-B
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18.03.2010**



Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della Direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. I termini di cui al comma 1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida Interpretativa alla Direttiva 79/409/CEE. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1o settembre ed il 31 gennaio.

Pini Gianluca



Palermo, li 06/04/2010 (ore 12.00 a.m.)

(www.sicilianacaccia.it)

Venatoria Sicula

L'informazione corretta sulla Caccia

(235/10)